

Reg. ord. Sind. N. 20/2020

Del 24 marzo 2020

Oggetto: <u>Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus) SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE</u> IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota della Presidente della Regione Calabria, pubblicata sul relativo sito web istituzionale il 23/02/2020 alle ore 21:56, con la quale si invitano i cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio (Cina soprattutto), a comunicare alle Autorità sanitarie locali il loro rientro in modo da valutare misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale, adottando misure di contrasto e contenimento;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n.1 del Ministero della Salute del 23-02-2020 e la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22/2/2020;

VISTO il DPCM del 23/2/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 52 del 01 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 59 del 08 marzo 2020;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

VISTO l'art 50, co. 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti.";

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate:

RICHIAMATA L'Ordinanza N°3 del 10 marzo 2020 che disponeva la sospensione del mercato settimanale per i giorni 11 e 18 marzo

CONSIDERATO che, ad oggi l'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) non è rientrata e che il mercato settimanale che per la sua conformazione non consente di rispettare le direttive del DPCM in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19

RITENUTO che i poteri esercitabili dal Sindaco, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, possono essere finalizzati anche alla tutela di essenziali interessi pubblici;

ORDINA

La sospensione del mercato settimanale di mercoledì 25 marzo e mercoledì 1 aprile 2020

DISPONE

- che alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) Prefettura di Reggio Calabria;
 - 2) Regione Calabria;
 - 3) Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - 4) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
 - 5) Polizia Locale;
 - 6) Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino;
 - 7) Stazione dei Carabinieri di Samo.

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a successiva revoca, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- che l'inosservanza alla presente Ordinanza dalla quale dovesse originare pregiudizio alla salute pubblica sarà perseguita ai sensi di legge ed in particolare dell'art. 3 comma 4 del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 contenenti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

INFORMA

• che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

F.to Dott. Giovambattista Bruzzaniti